

- (5) Un sito e, se del caso, gli altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero essere sottoposti ad almeno un controllo ufficiale oltre a quello di cui al considerando 1 se costituiscono il luogo di origine di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (UE) 2016/2031, che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo vitale o che sono stati situati in un'area delimitata stabilita a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, di detto regolamento, e che potrebbero essere infestati dall'organismo nocivo a causa del quale era stata stabilita tale area delimitata. Il suddetto controllo ufficiale supplementare dovrebbe essere effettuato in un momento il più vicino possibile a quello in cui le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono spostati fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto di detta area delimitata, al fine di garantire che non si verifichino rischi fitosanitari dopo un normale controllo ufficiale e prima dello spostamento delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti fuori dall'area delimitata o dalla zona infestata alla zona cuscinetto.
- (6) Per garantire un adeguato livello di protezione fitosanitaria nonché una panoramica efficace delle importazioni di piante nell'Unione e dei relativi rischi, quando le piante di cui all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 sono importate nel territorio dell'Unione, le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli ufficiali all'ingresso nell'Unione su almeno l'1 % delle partite di tali piante.
- (7) I controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero essere effettuati almeno una volta l'anno, al fine di garantire un controllo regolare e coerente dei rischi fitosanitari connessi alla produzione e agli scambi commerciali di questo tipo di materiale. Se necessario, sulla base di criteri di rischio, le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno di cui all'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (8) Poiché i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 si applicano a decorrere dal 14 dicembre 2019, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Uniformare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante**

Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l'anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi di tali organismi.

#### Articolo 2

##### **Aumentare la frequenza dei controlli ufficiali sugli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante**

Le autorità competenti possono aumentare la frequenza dei controlli ufficiali di cui all'articolo 1, qualora il rischio lo richieda, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a) maggiori rischi fitosanitari per la specifica famiglia, genere o specie delle piante o dei prodotti vegetali prodotti in tali siti e, se del caso, in altri luoghi, per i quali è necessario più di un controllo a causa della biologia dell'organismo nocivo o delle condizioni ambientali;

